

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE ED A MUTUALITA' PREVALENTE
"STAMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, con sede nel Comune di Senigallia (AN), la Società cooperativa sociale ed a mutualità prevalente, denominata "**STAMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**". La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopraindicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. Spetta ai soci decidere in merito al trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità umana, si costituisce sui principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in particolare su quelli da cui trae ragion d'essere la cooperazione di solidarietà sociale, ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la centralità della persona, la promozione dell'uomo, la priorità dell'uomo sul denaro, una giusta distribuzione del guadagno, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la democrazia interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, la non violenza, il rispetto dell'ambiente.

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e art. 1 lett. b), della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 tramite:

- a) la gestione di servizi sociosanitari e educativi (cooperativa sociale di tipo A) che progetta e gestisce servizi sociali, sanitari, educativi, assistenziali rivolti principalmente a persone con fragilità, finalizzati a prevenire e contrastare gli effetti dell'esclusione;
- b) lo svolgimento di attività diverse (cooperativa sociale di tipo B) agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi sociosanitari e educativi sono connessi con quelli di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, principalmente attraverso:

- a) progettazione e produzione di abbigliamento di ogni genere, anche façon, direttamente e su commissione;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91,

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le possibili migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ovvero avvalendosi delle prestazioni lavorative e professionali di terzi non soci.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore ma non distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà aderire, con apposita delibera degli organi competenti, ad una o più centrali Cooperativistiche riconosciute ai fini delle disposizioni di cui al Dl. Cps n.1577 del 14.12.1947, del D.Lgs.n.220/2002 e art.7 della Legge n.142/2001 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. Ministero Attività Produttive 6 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività previste dall'articolo 1, lettera a) e lettera b), della Legge 381/91 così come integrate dall'articolo 17, comma 1, del D.lgs. 112/2017, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 appresso elencate:

1. **Servizi sociosanitari e educativi.** Ai sensi dell'art.1 comma 1 lett.a) Legge 381/1991.

In relazione a ciò la cooperativa può **progettare, promuovere e gestire** stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- a) Servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, come: comunità alloggio, comunità socioeducativa riabilitativa, residenze protette, centri socioeducativi riabilitativi diurni; comunità familiari; comunità educative; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio per adolescenti; asili nido e/o nidi di infanzia; centri per l'infanzia; scuole materne; centri estivi e centri ricreativi; centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; spazi per bambini e per famiglie;
- b) Servizi rivolti a disabili, minori ed adulti di carattere territoriale come: servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; servizi educativi ed assistenziali scolastici e/o domiciliari; servizio di dopo scuola a bambini nell'età prescolare e scolare; servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; servizi presso soggiorni climatici; servizi di trasporto;
- c) Servizi rivolti ad anziani come: comunità alloggio; case albergo; case di riposo; residenze protette; centri diurni servizi di assistenza domiciliare e di base; servizi di assistenza tutelare; servizi di assistenza domiciliare integrata; servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici; servizi di trasporto; servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;
- d) Incarichi, contributi e finanziamenti finalizzati alla esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di attività di formazione professionale, consulenza e orientamento;
- e) Servizi di base (informazione e auto orientamento, consulenza orientativa e Incontro domanda/offerta) e specialistici (inserimento lavorativo disabili, servizio orientativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione; servizi al lavoro per immigrati, sostegno alla creazione di impresa; tirocinio) per il lavoro e l'inserimento lavorativo;
- f) Organizzazione di seminari e convegni;
- g) Attività di trasporto a domicilio a favore di soggetti portatori di handicap, anziani e minori
- h) Servizi di mediazione linguistica e formazione interlinguistica e interculturale;
- i) Attività di formazione, promozione nonché culturali finalizzate a consolidare una strategia dei servizi alla

persona che nella più ampia capillarità cerchi di offrire risorse dirette all'intera comunità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini che vivano condizioni di disagio, esclusione e di privazione;

- j) Attività di educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, ivi compresa l'educazione ambientale;
- k) Attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) Attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs.n.112/2017 che richiama la legge n.328/2000 (sempre alla luce della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22 febbraio 2018).

2. Attività diverse, ossia agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 L.381/1991.

In relazione a ciò la cooperativa può progettare, promuovere e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi le seguenti attività: attività commerciali, produttive, industriali e/o artigianali, agricole e di servizi ed in particolare:

- a) Progettazione, produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento ed accessori di ogni genere, anche façon, direttamente e su commissione;
- b) Servizi trasporto animali domestici SOA (sottoprodotti di origine animale), servizi funebri, servizi di Pet sitter, servizi di ambulanza veterinaria e altri servizi annessi a quelli precedentemente esposti.
- c) servizi di pulizia, di mensa e catering, manutenzione del verde presso strutture residenziali e semi residenziali pubbliche e private oltre che presso domiciliai privati
- d) Pulizia e custodia di stabili civili, industriali e balneari;
- e) Pulizia e custodia di parchie luoghi pubblici;
- f) Attività nell'area della ristorazione: gestione mense, bar, birrerie, trattorie, ristoranti e luoghi di ritrovo pubblici;
- g) Attività nell'area delle coltivazioni florovivaistiche e ortoflorofrutticoltura;
- h) Attività di giardinaggio e di manutenzione delle aree a verde;
- i) Attività di manutenzione, imbiancatura, e lavori di ristrutturazione e risanamento in appartamenti, uffici e stabili civili;
- j) Servizi di piccola e media distribuzione: autotrasporto merci in conto terzi, servizi di pony express, consegna a domicilio;
- k) Attività artigianali varie, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che in conto terzi;

- l) Erogazione di servizi nell'area dell'editoria, dell'informatica e della telematica;
- m) Attività nei settori del turismo e dell'agriturismo
- n) Traslochi
- o) Raccolta e sgombero dei rifiuti e riqualificazione ambientale;
- p) Produzione ed erogazione di beni e servizi nei campi dell'arte, della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'animazione e formazione sociale, del tempo libero e dello sport;
- q) Attività informatica
- r) Svolgimento di qualunque altra attività connessa ed affine con le precedenti.

I servizi e le attività sopra indicate sono svolti in forma correlata e coordinata per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e pertanto, con il necessario collegamento funzionale con le attività di cui all'art.1 comma 1 lett. a) L.381/91.

Ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, la organizzazione amministrativa della cooperativa deve essere tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di cui alle lettere a) e b) dell'art.1 comma 1 L.381/1991. Le suddette attività dovranno essere svolte mediante gestione separata e specifica, sia per le finalità amministrative che per la corretta gestione contributiva delle due diverse posizioni dei lavoratori ascrivibili alle distinte categorie.

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito della previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da appositi regolamenti, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soci ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

La società non potrà esercitare attività di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico, sotto nessuna forma.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, consorzi o enti, sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe,

accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico;

- b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Inoltre, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva autorizzazione della Assemblea ordinaria dei Soci.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La cooperativa potrà infine emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo II° del presente statuto.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato. Possono essere soci tutte le persone aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che intendono collaborare al raggiungimento dei fini sociali:

- 1) mediante il conferimento di prestazioni lavorative onerose (**soci ordinari**): soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che, per capacità, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa;
- 2) mediante il conferimento di prestazioni lavorative rese nel rispetto delle capacità psichiche e fisiche da parte di persone definite dall'art.4 L.381/91 e s.m.i (**persone svantaggiate**);
- 3) mediante il conferimento di prestazioni lavorative gratuite (**soci volontari**).

Possono essere ammessi anche **soci sovventori**, sia persone fisiche sia giuridiche, nei limiti previsti dalla legge, qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della legge 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto.

Possono essere ammessi **soci fruitori**, ossia coloro che chiedono l'adesione alla Cooperativa a motivo della loro condivisione dell'oggetto sociale in quanto frequentano le sedi operative gestite dalla Cooperativa stessa e fruiscono dei servizi sociosanitari e educativi, nonché delle altre attività finalizzate all'inserimento lavorativo, offerti dalla Cooperativa.

Possono altresì essere ammessi come **soci** anche **elementi tecnici ed amministrativi**, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa e comunque mai superiore ai limiti stabiliti dalla Legge. Possono essere soci anche enti e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci; ai soci volontari si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 della Legge 8.11.1991, n. 381.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio attività identiche, affini o comunque in concorrenza con quella della cooperativa, ai sensi dell'art. 2527 c.2 CC.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie

imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 — Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal precedente articolo;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta dall'Organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'Organo amministrativo delle quote e del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

Art. 7 – Obblighi dei soci

I soci sono pertanto obbligati:

- a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla normativa;
- b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa,

in relazione al tipo e allo stato di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 21.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo:

- a) nel caso dell'art. 2531 C.c.;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nel caso dell'art. 2286 C.c.;
- e) nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 C.c.;
- f) nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza sleale con la società.
- g) L'esclusione sarà deliberata oltre che nei casi sopra elencati, nei confronti del socio:
 - h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- a) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dalla comunicazione, può opporre opposizione al Tribunale competente.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dall'Organo amministrativo.

Art. 11 - Morte del socio

In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius. L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'Organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In casi di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione della quota sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito), gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa, compresi i ristorni, fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

Art. 12 - Liquidazione

Il socio receduto o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto di seguito previsto:

- a) rimborso della partecipazione interamente liberata;
- b) rimborso del sovrapprezzo, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies comma 3 del codice civile.

La liquidazione della quota, comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo valore è

devoluto a riserva legale.

Il socio uscente, o gli eredi di quello defunto, sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

Art. 13 - Soci volontari e soci fruitori

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) indicazione della propria attività di lavoro;
- c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) ammontare del capitale sociale che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- e) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno sei mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Possono altresì essere ammessi come soci, i fruitori, coloro cioè che godono a vario titolo, direttamente o

indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa. A loro si applicano le stesse regole previste per i soci volontari.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 14 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari ed è rappresentato da quote del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 15 - Vincoli sulle quote sociali e cessione delle stesse Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. In ogni caso il subentrante deve possedere i requisiti richiesti dal presente statuto. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento.

Art.17 - Esercizio sociale, utili e ristorni

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio è approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora

venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli a riserva legale nella misura non inferiore al 30%, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento); statuisce sui dividendi nei limiti di legge. È salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea può avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies C.C.-

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 18 – Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a centoottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori e, quando previsto, nomina i Sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina l'eventuale compenso e l'eventuale rimborso spese degli amministratori e dei sindaci;

- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e, se nominati, dei sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione, e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera o telegramma inviati a ciascun socio o rappresentante designato, e da esporre nella sede sociale, nelle eventuali sedi secondarie o filiali e nella segreteria della sede territoriale dell'Associazione alla quale la cooperativa fa riferimento.

La convocazione potrà essere effettuata anche tramite tele-fax, messaggio di posta elettronica o messaggio di posta elettronica certificata purché ci sia la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio tramite la materiale consegna dell'avviso con relativa firma per ricevuta.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalità indicate nel punto precedente, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo, se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo, se nominati, non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità degli stessi e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che sarebbero essere dovuti trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno da tre mesi. Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.

I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non danno diritto al voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativo o di controllo, se nominati, o ai dipendenti della società non soci, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico ed in caso di sua assenza o impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario anche non socio per la redazione del verbale e se, del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un Notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime, a scelta del Presidente.

Le nomine delle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 19 - Organo amministrativo

La cooperativa viene amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, il consiglio deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del sostituto. Nel caso in cui il consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri si applica il meccanismo della cooptazione secondo quanto previsto dall'art. 2386 primo comma.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano la maggioranza degli amministratori o dal Collegio sindacale, se nominato.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. L'assemblea potrà riconoscere rimborsi spese e compensi per l'opera svolta dagli amministratori fissandone l'entità. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali).

Art. 20 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Art. 21 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., nonché quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 379 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della

Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 22 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa, ovvero tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto sociale, e successive modificazioni, nonché in generale in ordine ai rapporti societari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale, nominato ed operante in conformità al Regolamento di procedura della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Ancona.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto ed equità nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (artt. 816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3, c.p.c..

Art. 23 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi stabiliti dalla legge. L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che risulterà dalla attività di liquidazione sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al primo comma lettera c) dell'art. 26 del D.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Marotta (PU), 06 GIUGNO 2022

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Imposta di bollo Esente.